

## AGEVOLAZIONI

### ***Decreto Sostegni-ter: le novità fiscali in sintesi***

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

## LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio il D.L. 4/2022** (c.d. “**Decreto Sostegni ter**”), fortemente discusso soprattutto per le **nuove norme che limitano le cessioni successive alla prima dei crediti d'imposta**, tra cui anche quelli connessi alle detrazioni edilizie.

Nella **tabella** che segue si richiamano, in sintesi, le principali novità fiscali introdotte.

#### **Misure di sostegno per le attività chiuse**

[Articolo 1 D.L. 4/2022](#)

Oltre ad essere previsto un **incremento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse**, viene riconosciuta una **sospensione dei termini di pagamento** per i soggetti le cui attività sono **vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022** ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021](#) (sale da ballo, discoteche e locali assimilati).

Potranno pertanto essere effettuati **entro il 16.09.2022**, in un'unica soluzione, i seguenti versamenti:

- **ritenute alla fonte** di cui agli [articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973](#) (ovvero **ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente) e trattenute relative all'**addizionale regionale e comunale**, operate, in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di **gennaio 2022**;

- **Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.**

Viene istituito un fondo finalizzato alla concessione di **contributi a fondo perduto** a favore delle imprese che **svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio** identificate dai codici Ateco richiamati dalla norma stessa.

#### **Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio**

[Articolo 2 D.L. 4/2022](#)

È a tal proposito espressamente previsto che, per poter beneficiare

degli aiuti, le imprese:

- devono presentare un **ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro**,
- devono aver subito una **riduzione del fatturato** (inteso questa volta come ricavi ex [articolo 85 Tuir](#)) nel 2021 **non inferiore al 30% rispetto al 2019**.

Il contributo sarà **calcolato**, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo, applicando una **percentuale** pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come segue:

- a) **60%**, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;
- b) **50%**, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) **40%**, per i soggetti con ricavi relativi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i **termini** e le **modalità di presentazione** dell'apposita istanza.

Pur essendo ancora atteso il **decreto attuativo** riguardante il **contributo a fondo perduto** per i **settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA**, il legislatore è nuovamente intervenuto, stanziando **40 milioni di euro** da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici Ateco: 96.09.05 (**Organizzazione di feste e cerimonie**), 56.10 (**Ristoranti e attività di ristorazione mobile**), 56.21 (**Fornitura di pasti preparati - catering per eventi**), 56.30 (**Bar e altri esercizi simili senza cucina**), 93.11.2 (**Gestione di impianti sportivi**), che nell'anno 2021 hanno subito una **riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019**.

Il credito d'imposta sulle **rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori** di cui all'[articolo 48-bis D.L. 34/2020](#), è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre **2021**, anche alle imprese operanti nel **settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria** che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72.

Il **credito d'imposta locazioni** viene riconosciuto alle **imprese del settore turistico** anche in relazione ai **canoni versati con riferimento**

**Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà**

[Articolo 3 D.L. 4/2022](#)

**Credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori**

[Articolo 3 D.L. 4/2022](#)

**Credito d'imposta locazioni per le imprese turistiche**

[Articolo 5 D.L. 4/2022](#)

**Aiuti al settore sportivo**

[Articolo 9 D.L. 4/2022](#)

**Investimenti in beni strumentali 4.0**

[Articolo 10 D.L. 4/2022](#)

**Credito d'imposta a favore delle imprese energivore**

[Articolo 15 D.L. 4/2022](#)

**Blocco alle successive cessioni dei crediti d'imposta**

[Articolo 28 D.L. 4/2022](#)

a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

L'efficacia della misura è subordinata all'**autorizzazione della Commissione europea**.

Il credito d'imposta per gli **investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche** viene riconosciuto anche per gli **investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022**.

Vengono **incrementate** le somme destinate ai fondi finalizzati a sostenere il settore sportivo.

Per la **quota superiore a 10 milioni di euro** degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di **transizione ecologica**, il **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0** (disciplina **dal 01.01.2023 al 31.12.2025** e fino al 30.06.2026 su prenotazione) è riconosciuto nella **misura del 5% del costo** fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a **50 milioni di euro**.

Alle **imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21.12.2017**, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, nell'ultimo trimestre 2021, hanno subito un **incremento superiore al 30%** relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un **credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2022**.

Nell'ambito di **tutte le detrazioni edilizie** per le quali è concessa l'opzione per lo **sconto in fattura e la cessione del credito**, viene prevista la possibilità di effettuare **una sola cessione** (oltre lo sconto), **escludendo quindi tutte le successive cessioni**.

Pertanto, **dal 27 gennaio**:

- in caso di **sconto in fattura**, **il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto**, che, però, successivamente, **non può cederlo nuovamente**,
- in caso di **cessione del credito**, **non è ammessa facoltà di successiva cessione**.

Viene **esclusa la facoltà di successiva cessione** anche per i seguenti **crediti d'imposta**:

a) **credito d'imposta per botteghe e negozi**;

- b) **credito d'imposta per i canoni di locazione;**
- c) **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;**
- d) **credito d'imposta per sanificazione.**

**I crediti che, alla data del 07.02.2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli [articoli 121](#) e [122 D.L. 34/2020](#), possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.**